



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

*Area Metropolitana di Roma Capitale*

---

COPIA

ORD. Registro Generale n. 396

## IL SINDACO

**Premesso** che:

- a seguito della pratica diffusa di occupare abusivamente gli spazi di suolo pubblico o privato di uso pubblico, nelle parti antistanti gli esercizi di vendita, in particolare quelli destinati alla vendita di alimenti sfusi, in prevalenza frutta e verdura, con conseguente e persistente segnalazione da parte della cittadinanza, si è resa necessaria l'adozione di un apposita Ordinanza Sindacale (151/2021) che testualmente ordina: *"che gli alimenti e bevande, con particolare riguardo a frutta, verdura e prodotti ittici, non vengano esposti, per la vendita, sui marciapiedi o sulla strada occupando suolo pubblico o privato ad uso pubblico..."*;

- la suddetta Ordinanza Sindacale veniva adottata visto l'art. 1 comma 2 del D.L. 24 gennaio 2021 n. 1, come convertito con Legge 24 marzo 2021, n. 27 per cui: *"Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e dall'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica e privata è libera se condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra*

*tutti i soggetti, presenti, futuri ed ammette solo i limiti, i programmi e in controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica";*

**Visto** l'art. 20 comma 3 della Legge Regionale, 26 novembre 2019, n. 22, che testualmente recita: *"I Comuni possono adottare specifiche prescrizioni e limiti per regolamentare l'esposizione delle merci nelle vetrine dei negozi ovvero all'esterno di essi, con particolare riferimento ai prodotti alimentari, nonché per l'installazione di insegne e pannelli luminosi, ai fini di tutela del decoro urbano e per prevenire situazioni di degrado";*

**Atteso** che l'Ordinanza Sindacale n. 151/2021 disponeva che, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114: *"In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione";*

**Considerato** che:

- in data 19 luglio 2021, il Sindaco, avvalendosi del potere previsto dall'art. 3 comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti sulle sedi stradali del territorio comunale, emetteva l'Ordinanza n. 182 che ordinava, a seguito di più violazioni relative all'art. 20, comma 1 e 4 del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., a carico del sig. , in qualità di titolare dell'esercizio di vicinato per la vendita di frutta *"La Frutteria di Andrea"*: *"l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico"*, di cui ai processi verbali di contestazione n. 658/A del 13.03.2018, n. 2143/A del 24.09.2018, n. 2536/A del 05.11.2018, n. 540/A del 28.02.2019, n. 1738/A del 04.06.2019, n. 1900/A del 22.06.2019, n. 3648/A del 31.12.2019, n. 567/A del 15.05.2020, n. 972/A del 15.11.2020, n. 768/A del 31.03.2021, redatti dal personale della Polizia Locale di questo ente ed il ripristino entro le 48 ore dello stato dei luoghi in P.zza Leopardi, a sua cura e spese dalla data di notifica della presente ordinanza, nonché ai sensi dell'art. 3

comma 16 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, la chiusura dell'esercizio commerciale "*La Frutteria di Andrea*" per cinque giorni e, comunque fino al pieno adempimento dell'ordine di rimozione, e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia";

- l'Ordinanza n. 182 del 19.07.2021 veniva eseguita in data 20.07.2021 mediante notifica da parte della Polizia Locale al sig. \_\_\_\_\_, con disposizione di chiusura dell'esercizio per un totale di 5 (cinque) giorni dal giorno 23 luglio 2021 al giorno 27 luglio 2021;

**Visto** che il sig. \_\_\_\_\_, titolare dell'esercizio di vicinato "*La Frutteria di Andrea*", dopo aver ottemperato alla suddetta Ordinanza veniva nuovamente sanzionato, ai sensi dell'art. 20 cc. 1 e 4 del C.d.S., per aver occupato abusivamente il suolo pubblico nell'area antistante l'attività esponendo alimenti e più precisamente frutta e verdura, come accertato dalla Polizia Locale con S.P.V. n. 1807V/2021 del 29.07.2021, S.P.V. 2600V/2021 del 17.10.2021, S.P.V. 3494V/2021 del 09.11.2021, S.P.V. 4630/2022, S.P.V. 5664/2022, V.A.V. n. 8/V-2023 del 07.01.2023, S.P.V. n. 78/V prot. 323 e per ultimo S.P.V. n. 1234V/2023, persistendo conseguentemente nella reiterazione dell'illecito di cui all'Ordinanza Sindacale n. 151/2021 la quale testualmente recita che: "*ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114: in caso di particolare recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione*";

**Preso Atto** della regolarità dei S.P.V n.1807V/2021 del 29.07.2021, S.P.V. 2600V/2021 del 17.10.2021 e S.P.V. n. 3494V/2021 del 09.11.2021, S.P.V. n. 4630/2022, S.P.V. n. 5664/2022, S.P.V. n. 8/V-2023 del 07.01.2023, S.P.V. n. 78/V prot. 323 del 27.01.2023 e S.P.V. n. 1234V/2023;

**Atteso** che, a seguito di ulteriori violazioni, il Sindaco emetteva l'Ordinanza n. 17 del 17.01.2023, con disposizione di chiusura dell'esercizio per un totale di 10 (dieci) giorni;

**Considerato** che la violazione è stata ripetutamente commessa su una strada urbana di questo Comune, precisamente in P.zza Trilussa intersezione con via Leopardi, ove è ubicato l'esercizio commerciale di vicinato "*La Frutteria di Andrea*" configurando lo stesso un comportamento illecito reiterato specifico e protratto nel tempo con conseguente occupazione del suolo pubblico pressoché permanente;

**Vista** la nota della Polizia Locale, prot. n. 121962 del 20.11.2023, con cui si comunica che il sig. \_\_\_\_\_, titolare dell'esercizio di vicinato "*La Frutteria di Andrea*", ha commesso più volte la stessa infrazione nei cinque anni successivi, reiterando la violazione;

**Considerato** che nello specifico caso su evidenziato, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che stabilisce: "*fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi d'indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine di pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni*";

**Tenuto conto** che la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/LEG/240520.09, Allegato 3, in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009 n.94, art. 3, commi 16, 17 e 18, evidenzia che "*le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi*" ;

**Dato atto** che

- alla violazione dell'art. 20 del Codice della Strada, consegue, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione

dell'occupazione abusiva e, nel caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da 5 giorni (termine minimo) sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia;

- la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell'art. 20 del codice della strada che già prevedeva l'obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrando nell'ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della polizia locale e dei competenti uffici;

- il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16, della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti sulle sedi stradali del territorio comunale;

**Rilevato** che il giudice amministrativo, (sentenza del Tar del Lazio n.7868 del 18 settembre 2012), ha ritenuto che l'art. 3 comma 16 della legge 94/2009 contiene *"una previsione che in via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti"*;

**Richiamato** l'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Ritenuto** pertanto di ordinare al sig. \_\_\_\_\_, nato in \_\_\_\_\_, con sede legale in Guidonia Montecelio, via Leopardi snc, titolare dell'esercizio di vicinato *"La Frutteria di Andrea"*, l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a sue spese;

**Visto** l'art. 20 del D.lgs 285 del 1992;

**Visto** l'art. 633 del c.p.;

**Visto** l'art. 3 comma 16, della Legge n. 94 del 2009;

Visti gli art. 50 e 54 del d.lgs 267/2000 t.u.e.l.;

## ORDINA

Al sig. \_\_\_\_\_, con sede legale in Guidonia Montecelio, via Leopardi snc, titolare dell'esercizio commerciale "*La Frutteria di Andrea*" sito in Guidonia Montecelio, via Leopardi snc,

- L'immediata rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, di cui ai processi verbali di contestazione n. 658/A 2018, n. 2143/A 2018, n. 2536/A 2018, n. 540/A 2019, n. 1738/A 2019, n. 1900/A 2019, n. 3648/A d2019, n. 567/A 2020, n. 972/A 2020, n. 768/A 2021, n. 1686/2021, n. 1807/2021, n. 2600/2021, n. 4630/2022, n. 5664/2022, n. 8/V -2023, n. 78/V prot. 323 del 27.01.2023 e n. 1234V/2023, redatti dal personale della Polizia Locale di questo ente e il ripristino entro 36 ore dello stato dei luoghi in P.zza Leopardi, a sua cura e spese dalla data di notifica della presente Ordinanza;
- Ai sensi dell'art. 3 comma 16 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, la chiusura dell'esercizio commerciale "*La Frutteria di Andrea*" per 20 giorni e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine di rimozione, e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.
- Di dare mandato al Corpo della Polizia Locale di notificare la presente Ordinanza al suddetto sig. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'esercizio commerciale "*La Frutteria di Andrea*" in via Leopardi snc, 00012 Guidonia Montecelio, e di verificare l'esecuzione del presente provvedimento;
- Di trasmettere, in base a quanto prescritto dall'art. 3, comma 18 della L. 94/09, alla Guardia di Finanza Gruppo di Guidonia, la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973 e s.m.i.;
- Di comunicare la presente Ordinanza:

Ordinanza SINDACALE n.396 del 23-11-2023 Comune di Guidonia Montecelio

- al Commissariato di Polizia di Stato Tivoli - Guidonia;
- alla Stazione dei Carabinieri di Guidonia Montecelio;
- all'ASL RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igienico e Sanità Pubblica; - -
- all'Area III SUAP;
- all'Area VI Lavori Pubblici e Ambiente;

Il Corpo di Polizia Locale di Guidonia Montecelio e le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza;

**Precisa:**

Laddove il ripristino avvenga prima dei 20 (venti) giorni la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 20 (venti).

**Si avvisa che:**

- In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Comando di Polizia Locale espressamente delegata a tal fine;
- in caso di inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, si provvederà alla rimozione coattiva, con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, d. lgs. 267/2000;
- la presente Ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
- il trasgressore sarà, comunque, segnalato all'Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 c.p.;
- ai sensi dell'art 3 comma 4 della Legge 241/9 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del

D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

IL SINDACO

Ft.o Avv. Mauro Lombardo

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*